

Camorino, 12 dicembre 2008

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

FTDF | Federazione Ticinese Dart Footbalino

Via al Guast 26, 6528 Camorino

Telefono: +41 91 8573622

Fax: +41 91 8578092

www.ftdf.net

info@ftdf.net

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

FEDERAZIONE TICINESE DART FOOTBALINO

1. Il presente regolamento non si applica all'esercizio del potere disciplinare in materia di lotta contro il doping, che fa oggetto al regolamento di Swiss Olympic.

ORGANI E PROCEDURE DISCIPLINARI

2. In prima istanza è il comitato FTDF a prendere decisioni disciplinari, in caso di appello tale decisione è declinata alla commissione sportiva/disciplinare (CSD). Entrambi gli organi sono investiti del potere disciplinare a riguardo di associazioni affiliate alla federazione e dei membri tesserati di queste associazioni e di tutti i tesserati FTDF. Ognuno di questi organi si compone di almeno 3 membri.
La CSD viene nominata all'inizio di ogni campionato alla riunione delle squadre. Il presidente ed il vice-presidente della federazione non possono essere membri della CSD, così come nessuno dei membri del comitato.
I membri della CSD non possono essere legati alla federazione per un legame contrattuale se non quello risultante dalla loro adesione.
La durata del mandato è di un campionato. I membri della CSD sono eletti a scrutinio maggioritario dai tesserati presenti alle riunioni pre-campionato, su proposta del presidente della federazione.
3. La CSD si riunisce su convocazione della FTDF. Nessuno membro può deliberare validamente se non sono presenti tutti i membri.
Le funzioni di segreteria così come la redazione del verbale sono assicurati da uno dei membri della CSD.
4. I dibattiti davanti agli organi disciplinari sono pubblici. Hanno il diritto di intervento unicamente i portavoce delle parti in causa (i capitani per il campionato a squadre). Tuttavia, il presidente della FTDF può, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, proibire al pubblico l'accesso in sala durante tutta o parte della seduta nell'interesse dell'ordine pubblico, o qualora l'interesse della vita privata lo giustifica.
5. I membri CSD e del comitato FTDF non possono prendere parte alle delibere qualora loro abbiano un interesse diretto o indiretto all'affare.
6. Il tesserato, accompagnato se necessario da persone investite dell'autorità parentale, è convocato davanti alla CSD dal presidente della FTDF, 5 giorni prima della seduta. La FTDF si riserva il diritto di cambiare tale termine secondo le disponibilità tempistiche.
L'interessato non può essere rappresentato che da sé stesso, o dal proprio capitano in caso di squadra.
L'interessato può domandare che siano ascoltate le persone da lui scelte, di cui comunica il nome 3 giorni almeno prima della riunione della CSD.
La CSD può rifiutare le domande d'ascolto che appaiono abusive.
La convocazione menzionata al primo capoverso indica all'interessato i suoi diritti tali come sono definiti dal presente articolo.
7. La CSD delibera a porte chiuse fuori dalla presenza dell'interessato, dei suoi portavoce, delle persone ascoltate all'udienza. Delibera per una decisione motivata.
La decisione è firmata da tutti i membri della CSD.
8. La commissione d'appello delibera in ultima giurisdizione.
9. La decisione della commissione d'appello è pubblicata sul sito web della FTDF.

SANZIONI DISCIPLINARI

10. Le sanzioni applicabili sono:

1° Penalità sportive quali l'annullamento di una competizione, la squalifica, l'annullamento dei risultati sportivi, il declassamento, l'esclusione temporanea o definitiva di una prova, penalità in punti, perdita di punti in una classifica individuale;

2° Sanzioni disciplinari scelte tramite le misure qui di seguito:

- L'avvertimento:
è la penalità più leggera nella scala delle sanzioni. E' rilasciata oralmente o per iscritto all'autore di un errore leggero o se le circostanze attenuanti lo giustificano. Qualora è inflitto dal direttore del torneo o dagli arbitri, l'avvertimento deve essere menzionato sul rendiconto del torneo.

- La sospensione
Il ritiro provvisorio della licenza

- La radiazione:
E' una sospensione definitiva.

3° L'ineleggibilità per una durata determinata alle istanze dirigenti, note in caso di mancanza grave alle regole tecniche di gioco o infrazioni allo spirito sportivo.

11. La CSD fissa la data d'entrata in vigore delle sanzioni e delle modalità d'esecuzione.

12. L'organo disciplinare di prima istanza (comitato FTDF) può legalmente decidere di sospendere provvisoriamente un membro della FTDF fino a che la procedura disciplinare impegnata contro di lui sia portata a termine.

Questa misura di sospensione provvisoria non ha il carattere di una sanzione disciplinare, ma costituisce una semplice misura conservativa nell'attesa della messa in atto della procedura disciplinare.

ERRORI E SANZIONI MASSIME

13. La recidività, in un periodo di 5 anni a partire dalla scadenza o dalla prescrizione della precedente sanzione, sarà considerata come disposizione aggravante che può portare al raddoppio della sanzione massima indicata qui di seguito.

14. Vie di fatto

Violenza o atto materiale offensivo
Sospensione di quattro anni

15. Sottrazione di fondi o di materiale

Da parte di chiunque
Radiazione

16. Comportamento antisportivo durante una competizione

- Ostacolare un giocatore, disturbare l'insieme delle gare.

Avvertimento dell'arbitro e/o del direttore del torneo, segnalato sui documenti sportivi, foglio di arbitraggio e foglio dei risultati

- Il giocatore, dopo aver ricevuto l'avvertimento, continua a disturbare lo svolgimento delle gare.

La decisione di squalifica appartiene al direttore del torneo. Può essere accompagnato

dal ricorso dell'organo disciplinare competente

- Il giocatore lascia le gare in corso senza un valido motivo.

Sospensione per 6 mesi

17. Comportamento irrispettoso

- Nei confronti di un avversario, un arbitro, un direttore del torneo, o tutte le persone presenti alle gare e nei confronti di tutte le persone nei quadri delle attività della FTDF (insulti, minacce, vie di fatto).

Sospensione di due anni

- In caso di danni corporali constatati medicalmente.

Radiazione

18. Forfait a un campionato previsto in calendario

Riconosciuto senza un valido motivo.

Sospensione di un anno

19. Favoreggiamento stabilito

tra i giocatori, tra giocatori e arbitri, e/o il direttore del torneo.

I risultati sono annullati

Sospensione di due anni

Il presente regolamento disciplinare è stato adottato dalla FTDF a partire dal marzo 2009.

Il presidente della FTDF
Gianni Baldassari

La segretaria
Stefania Baldassari